

Codice A1813A

D.D. 23 dicembre 2015, n. 3898

Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 Autorizzazione realizzazione interventi di "manutenzione straordinaria e realizzazione raccordi per la sicurezza dell'area sciabile di Sestriere - Intervento di razionalizzazione pista n. 2" in area sottoposta a vincolo idrogeologico in comune di Sestriere (To). Richiedente: Sestrieres s.p.a.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

a) di autorizzare, ai sensi della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici", ditta Sestrieres s.p.a. con sede in P.zza Agnelli 4 - 10058 Sestriere (To) (P.IVA 00941880015), ad eseguire l'intervento "Manutenzione straordinaria e realizzazione raccordi per la sicurezza dell'area sciabile di Sestriere - Intervento di razionalizzazione pista 2 – Sestriere (TO)", nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1) il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale legnoso di risulta dovranno precedere imovimenti di terra al fine di evitare l'ostacolo al regolare deflusso delle acque; non si dovranno abbandonare materiali di risulta e residui legnosi, rami e cimali in canali e corsi d'acqua in genere. Lo stoccaggio provvisorio di tutto il materiale di risulta non dovrà interessare aree esterne e dovrà essere posto ad una distanza di sicurezza da alvei attivi e sensibili alla dinamica torrentizia;

2) sia durante i lavori che al termine dei medesimi dovrà essere effettuata una adeguata regimazione delle acque superficiali; tutte le acque in eccesso dovranno essere opportunamente raccolte e incanalate in adeguato sistema di smaltimento, evitando il deflusso incontrollato sul versante;

3) per la sistemazione delle aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scotico e scavo, delle aree di cantiere e dei tracciati viari a servizio del medesimo, dovranno essere previste, al termine dei lavori, opere di rimodellamento morfologico e di ripristino vegetativo;

4) per la realizzazione di tutte le opere, compresa la viabilità di servizio, gli scavi e i riporti dovranno essere ridotti al minimo indispensabile e in corso d'opera dovrà essere accuratamente evitato il rotolamento a valle di materiale di qualsiasi genere;

5) in corso d'opera si dovrà verificare la stabilità degli scavi, dei riporti e di tutti i pendii, anche provvisori o di cantiere, in accordo con i disposti del D.M. 14 gennaio 2008. Tali verifiche e, se del caso, l'eventuale ricontrollo delle analisi di stabilità, dovranno far parte integrante del collaudo/certificato di regolare esecuzione;

6) tutti gli scavi, una volta chiusi, e tutte le superfici di scopertura dovranno essere sistemati in modo da impedire fenomeni di erosione superficiale e il movimento di terra verso valle, quindi inerbiti con idrosemina o altra tecnica entro la prima stagione utile successiva all'esecuzione dei movimenti di terra; gli interventi dovranno essere ripetuti nelle stagioni successive fino a che la cotica erbosa non risulterà pienamente affermata;

7) che vengano integralmente soddisfatte le indicazioni tecnico-costruttive contenute nella documentazione presentata, redatta dal Dott. Ing. Annalisa Perino per la parte tecnica progettuale, dal Dott. Geol. Fulvio Epifani per gli aspetti geologici e geotecnica, dal Dott. For. Guido Blanchard e dall'Arch. Paolo Gallo per gli aspetti forestali e di recupero ambientale;

8) i mezzi d'opera dovranno utilizzare la viabilità esistente, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto;

9) le operazioni di scavo e di riporto dovranno essere preceduti da un'accurata operazione di asportazione e accantonamento del terreno vegetale, finalizzata ad un successivo ricoprimento delle superficie oggetto di lavorazione;

10) tutti i riporti dovranno essere opportunamente consolidati per strati successivi di spessore non superiore a 50 cm, rinaturalizzati e dotati di sistemi di drenaggio delle acque superficiali, atti ad evitare ruscellamenti concentrati delle acque meteoriche e di fusione del manto nevoso;

11) dovranno essere eseguite operazioni d'inerbimento su tutte le aree oggetto di movimentazione di materiale, con la finalità di realizzare in modo efficace una copertura vegetale sulle aree interferite ed in grado di mitigare gli effetti di erosione superficiale del suolo, avendo cura di garantire la completa riuscita degli interventi ed eventualmente ripetendo le operazioni di semina in caso di esiti non soddisfacenti.

12) deve essere trasmessa, al Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino, a mezzo di lettera raccomandata a.r. o simili, la comunicazione di inizio e ultimazione dei lavori; terminate le opere, il soggetto autorizzato deve inviare dichiarazione a firma del responsabile della direzione dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato.

b) La presente autorizzazione ha validità di due anni a partire dalla data della presente determinazione. Nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non si concludano nei tempi autorizzati eventuali proroghe dovranno essere preventivamente richieste al Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste e saranno oggetto di valutazione e di autorizzazione.

c) La presente autorizzazione concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; inoltre il parere è accordato fatti i salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente espressione.

d) L'autorizzazione s'intende altresì rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato l'assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate allo scopo di garantire piena efficienza al sistema.

- e) Il Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino della Regione Piemonte si riserva la facoltà di procedere alla revoca della presente nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia, in seguito, giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali.
- f) il titolare dell'autorizzazione è tenuto al versamento, prima dell'inizio dei lavori, del deposito cauzionale previsto dal comma 1 dell'art. 8 della L.r. 45/89 nella misura minima di 1.000,00 €, ed a darne immediata comunicazione al Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino.
- g) ai sensi dell'articolo 9 della L.r. n. 45/1989 il soggetto autorizzato è esonerato dal versamento del corrispettivo del rimboschimento trattandosi di opere di interesse pubblico.
- h) il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di procedere alla compensazione prevista dal comma 4 dell'art. 19 della L.r. 4/2009;

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.r. n° 22/2010 nonché ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del D.lgs 33/2013

Il Dirigente
Adriano Bellone